

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 15/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott. Giovanni Comite	Consigliere
dott. Antonio Palazzo	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello pensionistico, iscritto al n. **60148**, promosso da:

XXXXX **XXXX**, nata a **XXXX** (**XX**) l'**XX.X.XXX**, C.F.

XXXXXXXXXXXXXX e **XXXXX XXXXX**, nata a **XXXX** il **XX.X.XXXX** C.F.

XXXXXXXXXXXXXX, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Bonaiuti, pec

paolobonaiuti@ordine avvocatiroma.org, unitamente e disgiuntamente

all'avv. Susanna Chiabotto, pec **susannachiabotto@ordine avvocatirom.org**,

fax **06.3700620**, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma,

via Riccardo Grazioli Lante, 16;

-appellanti-

contro

- Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., Direzione generale della
previdenza militare e della leva

- appellato -

avverso

la sentenza n. n. xxx/xx dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio del xx.x.xxxx, non notificata

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 27 novembre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, l'avv. Massimo Silvestri su delega dell'avv. Bonaiuti per l'appellante, e la dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. xxx/xx era stato rigettato il ricorso proposto dal sig. Xxxx xxxx nel giudizio proseguito dalle eredi, odierne appellanti, con il quale si impugnavano il D.M. n. 1712 del 18 settembre 1967, concessivo di un'indennità *una tantum pari* ad un'annualità di 8^a cat. e negativo del trattamento pensionistico di privilegio per la patologia "*lievi postumi di epatite subacuta itterogena*", nonché i D.M. n. 370 del 2 aprile 1979 e n. 576 del 14 febbraio 1992, negativi di più favorevole trattamento pensionistico per aggravamento.

Era stato inizialmente proposto un ricorso, rigettato con la sentenza n. Xx/xx del x xx xxxx della Sezione giurisdizionale Lazio della Corte dei conti. In seguito al giudizio di appello, definito con la sentenza della II sez. n. xxx/xx del xx x xxxx, che ravvisava una motivazione apparente e annullava la sentenza di primo grado, il giudizio era stato rimesso alla medesima Sezione giurisdizionale per il Lazio. Il ricorrente riassumeva il giudizio e, dopo il suo decesso, le eredi lo proseguivano.

Nella sentenza n. xxx/xx, oggi appellata, viene riportato quanto risultante dalla consulenza affidata al CML con ordinanza del 2019 in ordine all'esatta diagnosi dell'infermità prospettata, alla dipendenza da causa di servizio, all'eventuale aggravamento e con quale decorrenza, nonché a quale categoria, assegno o indennità fosse eventualmente ascrivibile.

Il giudice di primo grado condivideva le risultanze di detta consulenza, dalla quale emergeva che il ricorrente era affetto da *“remota epatite subacuta itterogena con attuale positività anticorporeale per NBV”*, già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta a tabella B, in ordine alla quale non sussistevano elementi oggettivi che consentivano di ritenere la stessa infermità aggravata.

Peraltro, il giudice riteneva, in relazione all'asserita non terzietà dell'organo di consulenza, che la Corte dei conti potesse avvalersi di ospedali militari o civili aventi sede nella Regione nonché del CML sulla base di disposizioni speciali di legge. E richiama la sentenza della Corte cost. n. 248/2007, secondo la quale il conferimento della consulenza al C.M.L. non rappresenterebbe un *vulnus* per il giusto processo.

2. Era proposto appello avverso la sentenza n. xxx/xx e le appellanti innanzitutto riportavano i capi e i sottocapi autonomi della stessa che non dividevano.

Il primo motivo d'appello era rubricato: *“violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 23 codice di giustizia contabile, dell'art.2 delle Norme di attuazione del codice di giustizia contabile, degli artt. 67, 70 e segg. legge 1092/1973, difetto di istruttoria mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio*

nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile”.

L'appellante ribadiva innanzitutto l'incompatibilità dell'organo a cui era affidata la consulenza, in quanto incardinato al Ministero della Difesa, e, in particolare, evidenziava che era stato eccepito che uno dei componenti del CML aveva svolto funzioni di consulente di parte per il Ministero in altri giudizi.

Ragioni quanto meno di opportunità avrebbero dovuto indurre il giudice a rivolgersi ad altri organi per l'acquisizione del parere.

Si richiamava sul punto la giurisprudenza della Corte dei conti.

Peraltro, le appellanti richiamavano l'art. 97 c.g.c. e rilevavano che nessun termine era stato assegnato al consulente per la comparizione innanzi al giudice per assumere l'incarico e prestare il giuramento. In tal senso, ritenevano che se non fosse reputato necessario il giuramento, non sarebbe comunque applicabile il quarto comma dell'art. 97 c.g.c., ed ancora non sarebbe applicabile per il divieto imperativo di cui all'art. 23 c.g.c.

Nel merito si contestava la consulenza resa e la parte di sentenza nella quale il giudice affermava che non risultava il fatto che il ricorrente avesse depositato, in epoca successiva al parere medico legale, documentazione in grado di inficiare la correttezza delle valutazioni effettuate o di dimostrare l'emergere di situazioni o svolgimento del servizio non evidenziate in precedenza. Detta circostanza non sarebbe veritiera perché sarebbe state depositate note per l'udienza del 13.05.2021, con le quali si sosteneva l'accoglimento del ricorso sulla base di documentazione medica successiva al deposito del parere.

Pertanto il giudice non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni e dei documenti. Ricorrerebbe quindi una fattispecie di motivazione apparente e/o inesistente su un punto dirimente della questione che costituisce questione di fatto, che imporrebbe l'annullamento della sentenza con rimessione al primo giudice in diversa composizione.

In conclusione, l'appellante chiedeva di accogliere l'appello, riconoscere il diritto vantato dall'appellante in prime cure o in subordine di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4 comma, c.g.c.

3. In data 16 maggio 2024 depositava, a mezzo pec, la propria memoria di costituzione il Ministero della difesa.

In tale memoria, dopo aver ripercorso i fatti, innanzitutto affermava che il giudice monocratico di primo grado avrebbe esplicitato le ragioni poste a fondamento della propria decisione secondo un percorso logico-argomentativo lineare, esaustivo e dettagliato, correlato alle richieste ed alle deduzioni attoree e coerente sotto il profilo della normativa richiamata a base del *decisum* adeguatamente motivato.

Si evincerebbe dalla sentenza impugnata la disamina effettuata in ordine alla documentazione, alle controdeduzioni attoree e agli esiti della CTU. La decisione era fondata sulle risultanze della CTU e l'onere di motivazione potrebbe dirsi assolto anche con il richiamo a dette risultanze.

Inoltre, il Ministero reputava possibile e non lesivo del diritto di difesa il ricorso al CML presso il Ministero della difesa, richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti ed anche della Corte costituzionale.

L'utilizzo di organi pubblici per le consulenze garantirebbe la gratuità del giudizio.

I medici del CML opererebbero in qualità di medici, vincolati dal codice deontologico e il parere reso avrebbe natura ausiliaria e non vincolante.

Il Ministero poi riteneva pretestuoso il rinvio operato dall'appellante alla sentenza Placi del 2014 della C.E.D.U., rispetto alla quale era richiamata quanto argomentato sul punto dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di codesta Corte con decisione n. 603/2014 in ordine ai rapporti tra Ordinamenti Nazionali e norme CEDU e la non riconducibilità al diritto comunitario delle suddette norme, con conseguente esclusione da parte del Giudice di merito della disapplicazione delle norme nazionali, sulla base di un pretesto contrasto con i principi sul giusto processo contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia costituzionale delle norme ritenute lesive.

Il Ministero della difesa affermava che sarebbe evidente come le censure, sollevate dalle appellanti, si risolverebbero in una critica degli esiti di cui alla Relazione Tecnica officiata, in quanto di segno contrario alle aspettative attoree, tenuto conto, peraltro, che l'asserita parzialità del CML non era stata censurata in primo grado con istanza di riconsuazione *ex art. 24 c.g.c.*, intervenendo la doglianza solo a seguito dell'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Ciò posto, si rilevarebbe nei motivi di appello addotti una surrettizia ricerca di riesame del merito della controversia con riferimento all'ascrivibilità a categoria di pensione della patologia de qua, evidentemente "*questione di fatto*", analizzata e valutata dal Primo Giudice in sede di riassunzione, laddove l'appello in materia pensionistica sarebbe invece consentito per i soli motivi di diritto, ai sensi della Legge n.19/1994 come integrata dalla Legge

n.639/1996 e confluito nell'art. 170 comma 1 del citato Codice di Giustizia Contabile.

Infine, il predetto Ministero appellato concludeva chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile, in quanto proposto a censura di questione di fatto e comunque rigettato perché privo di giuridico fondamento non ricorrendo i presupposti della violazione delle norme richiamate.

4. All'udienza del 12 giugno 2024, stante l'impedimento del difensore di parte appellante, come confermato dal relativo certificato medico, la trattazione del giudizio era rinviata all'udienza del 27 novembre 2024.

5. A tale ultima udienza l'avv. Silvestri contestava il contenuto della memoria del Ministero. Faceva presente che il componente del collegio del CML è stato CTP per il Ministero della difesa in altri giudizi. Richiamava l'obbligo di astensione di questo, ravvisando ragioni di convenienza. Sull'inammissibilità lamentata dall'ente con riguardo alle note prodotte dopo il deposito della relazione del CML, affermava che la questione dovesse essere sollevata in primo grado.

La dott.ssa Guttuso si riportava alla memoria depositata per il Ministero e, sull'imparzialità del CML, richiamava la giurisprudenza pacifica.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Nell'odierno giudizio viene esaminata, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Ministero della Difesa.

L'ente appellato infatti, pur avendo preliminarmente esposto le ragioni per le quali l'appello sarebbe infondato, rilevava che nei motivi d'appello si

rinveniva una *«surrettizia ricerca di riesame del merito della controversia con riferimento all'ascrivibilità a categoria di pensione della patologia de qua, evidentemente "questione di fatto", analizzata e valutata dal Primo Giudice in sede di riassunzione, laddove l'appello in materia pensionistica è consentito per i soli motivi di diritto, ai sensi della Legge n.19/1994 come integrata dalla Legge n.639/1996 e confluito nell'art. 170 comma 1 del citato Codice di Giustizia Contabile»*. Da qui la richiesta nelle conclusioni di dichiarare innanzitutto l'inammissibilità dell'appello proposto.

2. Orbene, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.

L'appellante proponeva infatti il motivo di appello fondandolo su due questioni.

Il motivo era rubricato *“violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 23 codice di giustizia contabile, dell'art.2 delle Norme di attuazione del codice di giustizia contabile, degli artt. 67, 70 e segg. legge 1092/1973, difetto di istruttoria mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile”*.

Con tale motivo lamentava che la sentenza di primo grado poneva a fondamento della decisione il parere medico legale e ciò sotto due profili, il primo in relazione all'aver conferito l'incarico di rendere il parere al CML presso il Ministero della difesa e il secondo in relazione al fatto che il giudice concludeva, come da CTU, per la non sussistenza delle condizioni idonee per un miglior trattamento pensionistico, sebbene emergessero elementi utili di segno contrario.

Ciò posto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata per la ricerca di un riesame del merito della controversia attraverso il motivo declinato sotto il secondo profilo di apparente motivazione, occorre osservare quanto segue.

L'appellante formulava osservazioni medico legali, ritenendo che i dati documentali deponessero per la presenza di una epatopatia cronica siccome inemendabile e, come tale, idonea ad essere oggetto di una valutazione in termini vitalizi di trattamento pensionistico. Lamentava che nonostante la produzione documentale sanitaria ulteriore nel corso delle operazioni peritali, relativa anche agli esami effettuati all'Ospedale Pertini nel 2019, il quadro clinico sia stato considerato inferiore alla misura minima per l'iscrizione ad una categoria di tabella A, senza specificare a quanto fosse corrispondente tale misura. Il parere del CML non considererebbe la perizia medico legale del dott. xxxxx, presente in atti. E affermava poi che *«La lacunosità, rectius, mancanza, della motivazione della sentenza appellata rispetto ai suddetti temi, emerge in tutta la sua evidenza laddove si dà atto a pag. 6 che la difesa dei ricorrente all'udienza del 13.05.2021 ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando preliminarmente il conferimento dell'incarico al Collegio Medico Legale, dando contestualmente conto, seppur succintamente, del motivo di tale contestazione – "in quanto dipendente dall'amministrazione della difesa, difetterebbe della necessaria terzietà e imparzialità" -, nel mentre non ci si è soffermati per nulla sui motivi di sostegno alla richiesta di accoglimento del ricorso, né, in nessuna parte dell'atto impugnato, emerge quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente successivamente al deposito del parere medico legale.*

Anzi pare che il primo giudice non se ne sia proprio avveduto OMISSIS ».

Era poi riportata la parte di sentenza nella quale si sosteneva che il ricorrente non aveva depositato, in epoca successiva al deposito del parere medico legale, documentazione, in grado di inficiare la correttezza delle valutazioni effettuate o di dimostrare l'emergere di situazioni o svolgimento del servizio non evidenziate in precedenza e suscettibili della necessità di nuovo parere. Ciò al fine di sottoporre il fatto che le appellanti avessero depositato note per l'udienza del 13.05.2021, successive al deposito del parere.

Orbene, l'art. 170 c.g.c. nei giudizi pensionistici limita l'appello ai motivi di diritto. A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono i seguenti:

- a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
- b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024).

A tal riguardo si richiama, anche ai fini dell'art. 17 disp. att. c.g.c. e dell'art

39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce «È giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal Collegio, che l'appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile in presenza di due concorrenti condizioni: che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto e che, dall'altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che la legge, id est l'art. 170, co. 1 c.g.c. (in precedenza l'art. 1, co. 5, del d.l. 453/1993 e s.m.i.), qualifica come "questioni di fatto", che ostano all'ammissibilità dell'appello che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un "motivo di diritto", pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse. Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via immediata, la regola di diritto applicabile all'ipotesi concreta. Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione. Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va individuato tenendo conto della distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualvolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva (ma non è quell'odierno il caso), in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione del giudice d'appello (Cass.

6501/2013). In specie, l'appellante introduce il vizio motivazionale nella forma della "inesistenza della motivazione". Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le SS.RR., nella sentenza n.10/QM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato, infatti, che il "difetto di motivazione" su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, interpretazione, quest'ultima, che ha ricevuto anche l'avallo dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 84/2003). Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/QM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014). A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto. Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n. 349/2007).

Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato

non imponendo, l'art. 111 della Carta fondamentale, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004). Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, (...) anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare", debba essere adeguata anche con riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella violazione dell'art. 39, co. 2 lett. d) c.g.c. (art. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c.), con un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111, co. 6, della Cost. In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d'app. nn. 113/2015 e 50/2017, Sez. I, n. 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».

In tal senso, la giurisprudenza ha spiegato che la motivazione di una sentenza deve, da un lato, rispettare i canoni di sinteticità e dell'assorbenza e, dall'altro deve essere chiara nel suo *iter* logico. Devono essere evincibili le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice, seppur con riferimento solo ad alcuni elementi di causa che siano ritenenti preminenti e decisivi per la soluzione. La motivazione può richiamare anche quanto riportato in un altro atto, purché se ne colga la sua logicità anche con riferimento agli elementi richiamati dell'atto a cui si fa rinvio.

In particolare «Per cui, se l'atto a cui si fa rinvio è sintetico e criptico

anch'esso, la motivazione della sentenza si considererà apparente; l'atto, in ipotesi la perizia officiata al C.M.L., deve essere poi agevolmente rintracciabile e conoscibile e non è necessario che il suo contenuto, attesi i principi di economicità e di ragionevole durata del processo, venga trascritto, salvo che la parte lo contesti ma con argomentazioni nuove (Cass. n. 11508/2016). In tal caso, vanno offerte nuove risposte, oppure va evidenziata la ragione per la quale in realtà quegli argomenti non si possono considerare nuovi (Cass. n. 13708/2015). In sostanza, la motivazione, essenziale alla funzione giurisdizionale, deve essere in grado di rendere chiaro e palese il ragionamento argomentativo, con particolare riferimento al passaggio tra l'individuazione degli elementi di fatto, assunti come rilevanti per la fattispecie, e la loro qualificazione giuridica (Corte dei conti, Sez. III centrale, 448/2009, id. Sez. I d'app., 200/2012). Il tutto tenendo a mente che devono ritenersi disattesi implicitamente tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, anche se non espressamente esaminati, risultano incompatibili con la soluzione adottata e con il procedimento argomentativo seguito (Cass. n. 6759/2019), mentre il giudice non è tenuto a esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi o argomentazioni prospettate dalle parti (Cass. 12123/2013). Sicché, trattandosi di giudizi di primo e unico grado su dette "questioni", salvo l'annullamento della sentenza per vizi connessi alla motivazione, nei casi in cui la stessa non rechi argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento in ordine all'accertamento dei fatti (Cass. 5171/2023, 13248/2020 e 3799/2019), l'operato del primo giudice deve massimamente, come in specie avvenuto, ispirarsi alla ricerca della verità materiale, alla

quale è funzionale il rito previdenziale accolto nel codice di giustizia contabile».

Dai principi sopra enunciati si evince che il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste quando nell'*iter* logico esposto dal giudice sia riscontrabile il mancato esame di punti decisi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a fondamento della decisione, ma tali vizi non possono consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove effettuato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte (così Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024).

Nel caso di specie, in effetti con le censure prospettate vengono riportate alcune visite fatte e dati medici che, considerati, dovrebbero condurre in questa sede ad una conclusione diversa rispetto a quella prospettata dalla consulenza medico legale e, quindi, al riconoscimento del diritto invocato in primo grado e con l'appello.

Sotto tale profilo è inammissibile il motivo proposto.

Ed è comunque infondato, in particolare con riguardo all'affermazione che il giudice di primo grado non si sia avveduto del deposito di documentazione successiva al deposito del parere medico legale.

Sotto questo aspetto la sentenza non merita di essere censurata.

Non si rinviene una motivazione apparente e/o inesistente su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto.

Nella sentenza di primo grado infatti viene riportato quanto emerso dalla consulenza medico legale, secondo la quale gli elementi clinico laboristici sono assolutamente insufficienti per poter rilevare un'alterazione anatomo-

funzionale epatica causalmente riconducibile all'episodio originale tale da potersi ascrivere a categoria di tabella A.

Le conclusioni erano condivise dal giudice *«in quanto espresse dal Collegio Medico Legale a seguito di visita diretta (alla presenza anche del CTP della ricorrente) nonché di puntuale esame della documentazione amministrativa e sanitaria in atti; valutazioni che non evidenziano errori e/o lacune, che possano integrare carenze o deficienze diagnostiche, incongruenze o affermazioni illogiche o scientificamente errate delle conclusioni cui è pervenuto l'organo di consulenza anche a seguito delle controdeduzioni sollevate dal consulente tecnico di parte, ampiamente valutate e ritenute non accoglibili alla luce delle evidenze clinico-strumentali disponibili»*.

Sono poi riportate alcune risultanze della consulenza con riferimento ad esami eseguiti nel tempo sul ricorrente, odierno appellante e viene affermato dopo che *«Non risulta infine che il ricorrente, in epoca successiva al deposito del parere medico legale, abbia provveduto a depositare documentazione, in grado di inficiare la correttezza valutazioni effettuate o dimostrare l'emergere di situazioni o svolgimento del servizio non evidenziate in precedenza suscettibili della necessità di chiedere un nuovo parere del Comitato»*.

L'iter logico seguito dal giudice di primo grado è chiaro, richiama la consulenza medico legale e dà atto che in essa non si evincono errori o vizi che facciano deporre per una carenza diagnostica o per un'incongruenza, dà atto che vi sono state controdeduzioni del consulente tecnico di parte, che sono state valutate e ritenute non accoglibili e, dopo aver riportato alcuni dati che ritiene decisivi, specifica che il ricorrente non depositava documentazione in grado di inficiare la correttezza delle valutazioni effettuate. Ciò non significa

che il giudice abbia voluto dire il ricorrente non ha depositato documentazione successiva al deposito della consulenza medico legale, perché qualifica la documentazione come non in grado di inficiare le conclusioni della consulenza. Il fatto che qualifichi la documentazione depone nel ritenere che abbia valutato la documentazione non sufficiente a superare le conclusioni della consulenza medica, non che significhi nulla è stato depositato.

Da quanto emerge dalla sentenza impugnata il contraddittorio è stato rispettato in sede di consulenza dal CML, perché è stato consentito al consulente di parte di formulare osservazioni, valutate in sede di consulenza.

In ogni caso osserva la giurisprudenza che:

«il giudice non è comunque tenuto a esaminare o confutare tutte le argomentazioni anche di natura tecnica prospettate dalle parti (Cass. 12123/2013).

Perciò, il giudicante ha preso a riferimento le prove dedotte dalle parti, attribuendo maggiore forza di convincimento agli accertamenti operati dal C.M.L. in luogo di quelli contenuti nella relazione peritale di parte e nelle memorie tecniche, riconoscendo quindi una maggiore forza persuasiva ad alcune prove piuttosto che ad altre, essendo Pag. 20 a 21 tale attività consentita dal paradigma dell'art. 95 c.g.c. (art. 116 c.p.c.), che non a caso è rubricato "valutazione delle prove" (Cass. 16598/2016, id. 11892/2016)» (Sez. III Appello, n. 157/2024).

Non si rileva quindi alcuna illogicità o carenza nella motivazione della sentenza di primo grado, sotto il profilo censurato e, in particolare, nei termini del mancato esame delle note di udienza.

2. Sotto il primo profilo indicato dalle appellanti all'interno dello stesso

motivo di impugnazione, profilo che si scruta dopo perché risultava pregiudiziale quello in relazione alla invocata inammissibilità dell'appello, si osserva quanto segue.

Le appellanti lamentano che la consulenza medico legale sarebbe stata affidata al CML presso il Ministero della difesa, pur essendo loro contraddittore nel giudizio quest'ultimo Ministero. E questo non solo senza considerare il principio di terzietà ed imparzialità e, quindi, senza tenere conto di quanto previsto dall'art. 23 c.g.c., ma anche in violazione di quanto stabilito dalla CEDU, secondo la quale vi è carenza nella sentenza che non effettuano una comparazione tra CTU e CTP e del conflitto di interessi tenendo conto che i periti sono sia militari sia dipendenti e quindi non neutrali. Pertanto, il fatto che il giudice di primo grado avrebbe fatta propria la giurisprudenza in materia, non basterebbe a superare la censura avanzata ed inoltre in primo grado di era eccepito che uno dei componenti del CML, che ha reso il parere medico legale, aveva svolto le funzioni di consulente di parte per il Ministero in altri giudizi. Peraltro, secondo le appellanti, il quadro normativo richiamato in sentenza per far ricorso al parere del CML sarebbe anteriore al codice di giustizia contabile, che nelle norme di attuazione all'art. 2 prevede che i giudici affidino le funzioni di consulente tecnico "*normalmente*" agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione. Infine, considerato che nessun termine era fissato per la comparizione del consulente per assumere l'incarico e prestare giuramento, se così non si reputasse necessario fissarlo, le stesse ritengono che non potrebbe essere applicato il comma 4 dell'art. 97 c.g.c., che prevede entro quel termine la proposizione di un'eventuale riconsulenza.

Ciò posto, le argomentazioni delle appellanti non sono condivise dal Collegio.

Come chiarito in modo costante dalla giurisprudenza, nei giudizi pensionistici la Corte dei conti, sulla base di disposizioni di legge speciale (artt. 11 e 13 l. n. 416 del 1926; art. 2 l. n. 913 del 1980; art. 2 l. n. 658 del 1984, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 453 del 1993, conv. in l. n. 19 del 1994; art. 2 della legge n.1345 del 1961), può avvalersi normalmente - ove intenda acquisire pareri medico legali ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti - degli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione, del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della stessa Corte dei conti.

E, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, questo non è superato dal codice di giustizia contabile. Infatti, a fronte dell'art. 2 disp. att. c.g.c., che stabilisce che i giudici affidino le funzioni di consulente tecnico “normalmente” agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione, vi è l'art. 23, comma 3, c.g.c. in base al quale possono essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti a strutture ed organismi di pubbliche amministrazioni.

L'avvalersi di tali organi, al pari dell'assenza delle spese di giudizio, è teso a garantire la gratuità del giudizio e quindi il suo accesso a tutti (art. 24 Cost.).

La giurisprudenza osserva che:

«Circa l'imparzialità di detti organi pubblici di consulenza medico legale, si è espressa la Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità costituzionale concernente proprio le norme che interessano il C.M.L. presso il Ministero della Difesa quale organo di consulenza del giudice delle pensioni.

L'incidente di costituzionalità era stato sollevato in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per non aver il legislatore «apprestato nessun meccanismo di tutela della posizione di indipendenza e terzietà degli ufficiali chiamati a comporre la commissione medico-legale, i quali mantengono inalterato il loro rapporto di dipendenza gerarchica e piena appartenenza alla rispettiva Forza armata dalla quale provengono (Aeronautica - Esercito - Marina): tale posizione, nel caso in cui la controparte in giudizio sia ... lo stesso Ministero della Difesa, farebbe sorgere seri dubbi sulla imparzialità, indipendenza e terzietà di coloro che sono chiamati ad esprimere un parere destinato, nella quasi totalità dei casi, a determinare l'esito del giudizio nei confronti dell'amministrazione dalla quale essi dipendono». Ebbene, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 248 del 2007, pur pronunciandosi per la manifesta inammissibilità della questione, ha osservato che "nei giudizi pensionistici il Giudice contabile ha facoltà di utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio", potendo, peraltro, rivolgersi agli Organi di consulenza pubblici, reputati opportuni, in ragione dell'oggetto e delle parti in controversia, senza che ciò determini alcun detrimento del diritto di difesa ovvero si possa dubitare della terzietà dell'organo medico interpellato. Alla stregua di tali autorevoli approdi ermeneutici, la giurisprudenza d'appello di questa Corte ha da sempre ritenuto che "il conferimento della consulenza al C.M.L. presso il Ministero della Difesa non comporta di per sé alcun vulnus alle garanzie del giusto processo".

Difatti, "la verifica del rispetto della imparzialità e terzietà con riferimento alla consulenza va effettuata in concreto dal giudice, in relazione alla

specifica fattispecie.

Spetta, infatti, al giudice il libero apprezzamento delle conclusioni espresse dal consulente tecnico; conclusioni che non hanno efficacia vincolante per lo stesso giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata” (v. Corte conti, Sezione di appello per la Regione siciliana, n. 43/2023; id. n. 132/2022; Sez. I/A, n.66/2020 e n.9/2021; Sez. II/A n. 687/2018 e n. 675/2015).

Contrariamente a quanto suggestivamente dedotto dall'appellante, il Collegio Medico-Legale incaricato non presta attività in favore di alcuna delle parti del giudizio, né viene ad operare nell'interesse del Ministero della Difesa o di altra P.A. coinvolta nella controversia: lo stesso agisce esclusivamente come Organo ausiliario del Giudice, in quanto composto da soggetti dotati di specifica ed elevata qualificazione professionale, e, quindi, in funzione della tutela dell'interesse generale alla corretta ed efficiente amministrazione della giustizia ed, ovviamente, con l'obbligo di osservanza dei doveri normativamente correlati a tale delicato compito.

D'altro canto, in base al combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 97, comma 1, del codice della giustizia contabile, la normativa sull'incompatibilità è concretamente invocabile soltanto ove sia stato nominato consulente tecnico uno specifico soggetto e non quando l'effettuazione degli accertamenti medico-legali sia stata demandata ad un Organo collegiale, genericamente indicato.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 21.1.2014- Placi vs Italia) non ha affatto affermato che l'affidamento, da parte del Giudice, di

una consulenza al Collegio medico-legale presso il Ministero della Difesa (o ad altro Organo collegiale tecnico operante presso una P.A.), in un giudizio in cui sia parte un militare od un ex militare (od un altro dipendente pubblico), determini, di per sé, una violazione dei principi di cui all'art. 6 della C.E.D.U., non potendo darsi apoditticamente per scontata la carenza d'imparzialità di tale Organo, dovendosene, invece, valutare l'operato nel caso concreto, unitamente alla verifica dell'effettiva possibilità, da parte del Giudice, di esercitare, nell'ambito del contraddittorio tra le parti, le proprie facoltà di riesame critico dell'elaborato peritale» (Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024, nello stesso senso fra le altre Sez. I Appello, n. 114/2021; Sez. III Appello, n. 4/2021, Sez. II Appello n. 687/2018).

Alla luce di detti principi, si ritiene possibile e senza alcun *vulnus* conferire l'incarico al CML presso il Ministero della difesa.

Si condivide inoltre che, ritenendo applicabile l'art. 23, comma 3, c.g.c., parte ricorrente avrebbe dovuto formulare istanza di riconsuazione nei confronti del singolo componente del CML ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.g.c. (in tal senso anche Sez. II Appello n. 687/2018).

A ciò non osta il fatto che nel caso del CML non è stato previsto un termine per l'assunzione dell'incarico ed il giuramento.

Infatti, trattandosi di organi appartenenti a struttura pubblica, non può ritenersi che valga quanto previsto per i consulenti estratti dagli albi, che possono rinunciare all'incarico e debbono prestare giuramento.

Pertanto, la riconsuazione può essere comunque proposta rispetto al singolo componente del CML nell'ambito del giudizio di primo grado, quanto meno, entro il momento di inizio delle operazioni peritali o in cui sono noti i nomi

dei componenti del collegio.

Le appellanti nel giudizio di primo grado si limitano a rilevare, come nell'atto di appello, che uno dei componenti del CML era stato consulente di parte del Ministero in altri giudizi, senza formulare specifica istanza di ricusazione e comunque senza addurre elementi o prove di assenza di imparzialità nei confronti del soggetto indicato.

Conseguentemente, sotto tale profilo il motivo di impugnazione è infondato.

3. In conclusione, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.

In ragione della soccombenza si liquidano forfettariamente le spese di lite in favore del Ministero della difesa nella somma omnicomprensiva di € 800,00.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione terza centrale d'appello, così decide:

- dichiara in parte inammissibile l'appello e in parte lo respinge, come da motivazione;
- condanna parte appellante al pagamento in favore del Ministero della difesa delle spese di lite liquidate in € 800,00.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 27 novembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Tammaro Maiello

(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 11/02/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 11/02/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”